



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
JACOPO TOMADINI UDINE

DIRETTORE

Prot.n. 8438/B23

Udine, 01/12/2011

Al MIUR – AFAM
piazzale Kennedy, 20
00144 – ROMA

All'Albo
sede

oggetto: Pubblicazione Decreto Direttoriale n. 8 del 01/12/2011 "Elezioni Consulta
Studenti triennio 2011/2014".

Il Direttore
m°Paolo Pellarin



Decreto Direttoriale n. 8 del 01/12/2011

Elezioni della Consulta Studenti triennio 2011/2014

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;
VISTO l'art.29 dello Statuto del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine;
CONSIDERATO che il 31 ottobre 2011 è scaduto il mandato triennale della Consulta degli Studenti;
VISTO il Regolamento della Consulta Studenti approvato con delibera n. 85 del cda 15 dicembre 2006;

DECRETA

ART.1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine per il triennio 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 presso la sede del Conservatorio – piazza I Maggio 29, 33100 Udine, che avranno luogo da lunedì 23 gennaio a venerdì 27 gennaio 2012, dalle ore 12 alle ore 14, presso il seggio elettorale allestito nell'ufficio della segreteria didattica.
2. Durante i giorni e orari delle votazioni è sospeso il ricevimento del pubblico.

ART.2 ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO

1. L'elettorato passivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno d'età entro il 22 gennaio 2012. L'elettorato attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 16° anno d'età entro il 22 gennaio 2012.
2. L'elenco dell'elettorato attivo è pubblicato entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART.3 CANDIDATURE

1. I componenti la Consulta degli studenti sono eletti a scrutinio segreto, sulla base di candidature che devono essere presentate alla Segreteria didattica entro le ore 14.00 del giorno martedì 10 gennaio 2012.
2. La Commissione elettorale verifica la ammissibilità delle candidature e ne dispone l'affissione all'albo entro il venerdì 13 gennaio 2012 con atto del Presidente.



3. E' convocata un'assemblea degli allievi il giorno 18 gennaio 2012 alle ore 16.00 nel corso della quale i candidati ammessi alle elezioni potranno presentare le proprie proposte.

ART.4 COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali. La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione è nominata e costituita con provvedimento del Direttore. Si insedia entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità delle elezioni ed in particolare:

a. verifica l'elenco dell'elettorato attivo e ne dispone l'affissione all'albo con atto del Presidente della Commissione.

b. verifica che le candidature siano presentate in conformità all'art. 3 del presente decreto e ne dispone l'affissione all'albo dell'Istituto con atto del Presidente della Commissione.

c. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;

d. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;

e. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.

3. Alle operazioni di votazione e di scrutinio provvede il Seggio elettorale, composto da tre unità amministrative. Il seggio nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. Il seggio è nominato e costituito con provvedimento del Direttore. Il seggio elettorale si insedia il giorno 23 gennaio 2012 alle ore 11.00.

4. Il seggio elettorale ha il compito di:

- gestire le operazioni di voto e di scrutinio;
- esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
- redigere il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.

ART.5 OPERAZIONI DI VOTO

1. Il voto è segreto, diretto e personale.

2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente il Seggio elettorale, su cui apporre fino ad un massimo di cinque preferenze. La scheda va poi inserita nell'apposita urna.

3. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di cinque candidati o recanti segni di riconoscimento. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso. La scheda nulla non è considerata voto validamente espresso.

4. Ciascun elettore, effettuata l'operazione di voto, appone la propria firma sul registro dei votanti. L'identità dell'elettore è accertata mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio il quale appone la



propria firma accanto alla firma dell'elettore. Viceversa l'elettore produrrà un idoneo documento di riconoscimento.

ART.6 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. Il seggio elettorale svolge le operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente del seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla assegnazione del voto, l'attribuzione stessa è assegnata a maggioranza del seggio elettorale. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
3. Al termine delle operazioni elettorali, la Commissione elettorale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni all'albo dell'Istituto con atto del Presidente.
4. La Consulta degli Studenti è costituita con Decreto del Direttore.

il Direttore
m° Paolo Pellarin